

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

**COMUNE DI
MUZZANA DEL TURGNANO**



**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA URBANA LOCALE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. NR. 10 DEL 29.08.1932

**REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA LOCALE COORDINATO COL NUOVO
CODICE PENALE E P.P E CON LE LEGGI DI P.P**

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

La polizia urbana è disciplinata dal presente Regolamento: le disposizioni in esso contenute, debbono essere osservate in tutto il territorio del Comune.

ART.2

Ogni ordinanza di esecuzione, ogni concessione, autorizzazione o divieto ed ogni atto in genere che concerne l'osservanza del presente regolamento spetta al Podestà ed agli organi della Polizia Municipale.

ART.3

Per l'adempimento dei loro mandati gli agenti e funzionari di polizia, possono procedere a perquisizioni e visite domiciliari in qualsiasi luogo e tempo nei casi di flagranza di reato. In caso diverso per procedere ad accertamenti nelle abitazioni private allo scopo di assicurare l'osservanza delle prescrizioni legali e regolamentari, gli agenti dovranno essere provvisti di apposito mandato del Podestà, da esibire agli interessati, e, nel procedere agli adempimenti loro domandati, dovranno osservare le norme degli art.267 e 333 del Codice di Procedura Penale.

ART.4

Chiunque voglia dedicarsi allo smercio di generi annonari, oltre all'adempimento di quanto prescrivono le leggi dello Stato, dovrà darne regolare avviso all'Autorità Comunale, prima dell'apertura dell'esercizio.

ART.5

E' vietata la vendita di bevande guaste e di frutta qualunque specie non mature. Detti generi potranno sempre essere confiscati.

ART.6

Gli esercenti la vendita di commestibili, bevande ed altri generi di prima necessità, dovranno esporre nel loro esercizio, ed in luogo comodo per gli acquirenti, il listino dei prezzi.

ART.7

Le bilance, le stadere, i pesi e le misure devono tenersi in luogo accessibile ai compratori. Vietato è l'uso di pesi e misure non autorizzati dallo Stato.

ART.8

I fornai e i panettieri dovranno tenere i loro negozi costantemente provveduti di pane in quantità proporzionate all'entità del rispettivo smercio giornaliero; nelle qualità di cui all' art. 12 della legge 17/03/1932 N°368 e dovranno cederlo al pubblico a sensi dell'articolo

In caso di cessazione dell'esercizio, dovranno darne preavviso all'ufficio Comunale almeno 10 giorni prima dalla chiusura.

ART.9

Gli esercenti la macina di grano,dovranno tenere i molini aperti dall'alba fino ad un ora dopo il tramonto; non potranno mai rifiutarsi di macinare le granaglie dei privati, secondo l'ordine che vengono presentati alla macina. Terranno esposta al pubblico, in modo da poter essere comodamente consultata, la tariffa della mulenda ragguagliata tanto in peso che in misura, tanto in genere che in denaro.

ART.10

Tutti i venditori, commercianti o conduttori di esercizi pubblici in genere dovranno osservare scrupolosamente le disposizioni vigenti in materia di Polizia commerciale ed annonaria. Essi dovranno ottemperare a tutti gli ordini e richieste che verranno loro rivolte dagli agenti municipali e tenere, verso il pubblico, un contegno corretto ed educato.

L' acquirente ha il diritto di esigere che vengano pesati e misurati tutti quei generi che si vendono a peso o misura ed anche il diritto di controllare il peso e la misura dei generi che acquista denunciando all'ufficio di Polizia Municipale ogni inadempienza, ogni rifiuto ogni inganno e frodo.

ART.11

La macellazione degli animali non potrà praticarsi che nei luoghi all'uopo destinati. Vanno eccettuati gli agnelli, i capretti, le capre, le pecore ed altri animali che avessero da servire per esclusivo uso privato.

ART.12

La conduzione del bestiame da macello deve venire preferibilmente attraverso le vie meno frequentate,evitando di passare, in quanto possibile, davanti a scuole, ed altri istituti d'educazione. E'vietato l'uso del pungolo nei confronti del bestiame a sensi della circolare 26 aprile 1928, N° 101259/10089 G della Direzione Generale P.S.

ART.13

Per gli animali gravemente ammalati, e quelli effetti da gravi lesioni traumatiche da condurre al macello, e per la sosta sui pubblici mercati delle giovenche, deve essere ottemperato alle istruzioni impartite dalla Direzione Generale della P.S. con la circolare 12 luglio 1927, N° 10207/10089 G.

ART.14

E' proibito agli esercenti stabilimenti od imprese di iniziare lavori senza aver prima presentato in Municipio la denuncia di esercizio agli effetti della legge sull'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro.

E' vietato erigere baracche,assiti ed attendamenti anche provvisori in luogo pubblico, senza il relativo permesso scritto, da chiedersi con regolare domanda in competente bollo.

ART.15

E' vietato erigere baracche, assiti ed attendamenti anche provvisori in luogo pubblico,senza il relativo permesso scritto, da chiedersi con regolare domanda in competente bollo.

ART.16

E' vietato lordare e danneggiare in qualsiasi modo gli edifici prospicienti a pubbliche strade e piazza, di smuovere o guastare i selciati, i paracarri, le copertine dei muri, dei pinti e di tutti gli altri oggetti o segnali collocati a pubblico vantaggio.

ART.17

I proprietari di case ed edifici in genere debbono curare che le facciate degli stabili prospicienti le pubbliche vie e piazze siano convenientemente intonacati e tinteggiati.

Quando l'intonaco e la tinteggiatura o gli affissi siano in stato di deperimento tale da deturpare l'aspetto dell'abitato, il proprietario dovrà provvedere alle necessarie opere di rinnovamento.

Qualora non vi provveda spontaneamente, il Podestà invierà al dotto proprietario l'intimazione di compiere i necessari lavori in un determinato periodo di tempo; Trascorso tale periodo senza che i lavori siano stati compiuti, questi verranno eseguiti di autorità a cura della Amministrazione Comunale ed a spese del proprietario inadempiente che sarà pure soggetto alle sanzioni contravvenzionali del caso.

ART.18

E' severamente vietato depositare, in forma stabile o provvisoria, nelle piazze, lungo le strade e luoghi pubblici legnami o altri materiali, salvo i permessi speciali da parte dell'Autorità Comunali.

ART.19

L'espurgo delle latrine e dei letamai, senza il permesso dell'Ufficio Sanitario, non può essere effettuato che dalle ore 22 alle 5 del mattino a meno che la vuotatura venga effettuata a mezzo di pompa inodore.

ART.20

Quando occorra percorrere le vie dei centri abitati con veicoli carichi di letame, immondizie e materie putrescibili si dovrà curare affinché non avvenga alcuna dispersione delle dette materie. I carri dovranno essere coperti (anche con semplici tele) ed il trasporto dovrà effettuarsi non mai più tardi delle ore sette non prima delle ore venti del primo di aprile a tutto settembre, e non più tardi delle ore otto né prima delle ore diciotto negli altri mesi, salve le eccezioni che, nell'interesse dell'agricoltura, riterrà opportuno di accordare il Podestà, sentito l'Ufficiale Sanitario.

ART.21

Sulle strade principali, l'acqua derivante dai tetti dai tubi delle grondaie, dovrà essere condotta e fatta defluire in modo da non riuscire di incomodo al pubblico passaggio, ne di nocumento nei riguardi della pubblica igiene.

ART.22

Resta pure severamente proibito di gettare dalle finestre, balconi o porte sia di giorno che di notte, qualsiasi oggetto od anche semplice acqua, sulle strade, piazze ed altri luoghi pubblici o privati di altrui proprietà.

ART.23

Durante la costruzione o il riatto di fabbricati contermini alle strade o di altri luoghi di pubblico passaggio, dovranno collocarsi segnali d'avviso e fanali nel tempo di notte, onde allontanare qualsiasi pericolo quando si volesse previa autorizzazione dell'Autorità Comunale.

ART.24

I proprietari, i bottegai e tutti coloro che occupino per ragioni di commercio od altro il suolo pubblico, hanno l'obbligo di spazzare ogni giorno il tratto di via che trovasi davanti ai loro portoni o porte e ciò per uno spazio di due metri, provvedendo poi al trasporto delle spazzature nei luoghi appositamente a ciò destinati.

ART.25

Lo sgombrò delle nevi nelle pubbliche vie e interesse dell'abitato è obbligatorio per tutti i proprietari ed inquilini abitanti nel Comune.

Essi pertanto saranno tenuti a spazzare la neve ed a rendere praticabili le strade per tutto lo spazio di fronte alle proprie abitazioni ed alle adiacenze. Tale sgombrò dovrà essere intrapreso non più tardi delle sei ore successive alla caduta della neve.

ART.26

Per lo sgombrò delle nevi nell'interno dell'abitato e nelle vie di comunicazione con le varie frazioni componenti il comune, il Podestà potrà emanare speciali provvedimenti mediante apposito manifesto, con richiamo alle penalità sancite dal nuovo Codice Penale per i contravventori.

ART.27

E' severamente proibito scivolare sul ghiaccio e sulla neve, in modo da rendere lubrico il transito sulle vie pubbliche.

ART.28

Nessuno potrà, per alcuno motivo, neanche a titolo di irrigazione deviare o tubare delle acque scorrenti per i luoghi o torrenti pubblici comunali, ne estrarne acqua per qualunque titolo senza il preventivo permesso dell'Autotrità Municipale.

ART.29

Nelle acque scorrenti nell'interno abitato e nelle sorgenti o fontane destinate per uso potabile, è severamente vietato gettare qualsiasi genere di immondizie od altre materie atte ad impedire il libero corso delle acque o che comunque rescissero nocive alla pubblica igiene.

Pure è severamente vietato è di lavare biancheria od altro, se non nelle località appositamente destinate a tale uso. Resta poi proibito severamente gettare immondizie nella vasca che deve servire di abbeveraggio degli animali, di lavare cani, biancheria od altro, nonché di servirsi delle vasche stesse per qualunque altro uso diverso da quello cui sono state esplicitamente destinato.

ART.30

E' vietato abbandonare senza custodia cavalli ed altre bestie da tiro o da somma nelle piazze o vie pubbliche.

ART.31

I cani di qualunque grandezza o razza non potranno mai essere condotti in luoghi pubblici, né lasciati girare da soli, se non muniti di museruola e collare portante il cognome e nome del proprietario, diversamente verranno sequestrati e, qualora venisse individuato il padrone, sarà senz'altro dichiarato in contravvenzione.

ART.32

Nell'interno dell'abitato non è permesso transitare con la falce innestata. Essa dovrà invece essere smontata e portata a mano, in modo da togliere il pericolo di offesa ai passanti.

ART.33

E' vietato bagnarsi in stato di perfetta nudità nelle acque prossime alle strade o luoghi abitati, o comunque in modo di offendere la pubblica decenza. Dovranno invece i bagnanti vestire apposito costume e tuffarsi nei luoghi appositamente indicati dall'autorità Comunale.

ART.34

E' vietata la circolazione degli animali pericolosi, i quali ad esempio i tori, senza le dovute cautele emanate dall'Ufficio Municipale.

ART.35

E' vietato giocare alla palla, alle bocce e simili, nelle piazze e strade pubbliche.

ART.36

E' vietato spingere a mano qualsiasi veicolo con le stanche in avanti così pure è proibito spingere o far rotolare per le pubbliche vie oggetti che possono comunque turbare la regolare circolazione.

ART.37

Nelle vie urbane, nelle piazze e nei pubblici passaggi è vietato ai ciclisti compiere evoluzioni che possono riuscire moleste oppure pericolose per la pubblica circolazione.

ART.38

I veicoli a trazione animale, muniti di ruote gommate ed i cavalli muniti di zoccoli gommati dovranno essere provvisti di sonagli atti a dare avviso del loro passaggio. Uguale precauzione dovrà usarsi anche dagli veicoli a trazione animale, in tempo di folta nebbia.

ART.39

E' proibito far circolare qualsiasi animale, anche domestico, che possa riuscire molesto o incomodo alla circolazione. E' assolutamente vietato lasciar vagare nelle vie cittadine e nei pubblici passeggi anatre, polli, tacchini, conigli, ecc..

ART.40

Il carico dei veicoli deve essere assicurato in modo da evitare disperdimenti o cadute. Quando ciò si verifici (anche per ribaltamento o rottura del veicolo) il conducente è obbligato a procedere senza indugio allo sgombrò e alla pulizia del suolo pubblico.

In caso di inadempienza vi provvederà l'Autorità Comunale ponendo la spesa a carico dell'inadempiente.

ART.41

E' proibito esercitare sugli spazi pubblici qualsiasi mestiere girovago e cioè: di saltimbanco, di ciarlatano, di cantastorie, di suonatore ecc. senza averne chiesto e ottenuta l'iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di P.S. la quale ne rilascia certificato.

ART.42

Qualunque occupazione di spazi ed aree pubbliche non può effettuarsi senza permesso dell'autorità Comunale. Qualunque permesso di occupazione si intende sospeso da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, salvo che per speciali circostanze, non sia disposto diversamente nel permesso medesimo.

ART.43

L'esposizione delle merci e delle derrate all'esterno dei negozi può effettuarsi (con l'osservanza delle particolari disposizioni, di leggi e di regolamenti) a condizione che non si occupi più della metà del marciapiede. Ove non esista marciapiedi l'Autorità Comunale stabilirà e specificherà, nel permesso, le modalità delle occupazioni; lo stesso si praticherà per le occupazioni del suolo pubblico con tavoli innanzi ai negozi.

ART.44

Le tende solari, che sporgano su spazi ed aree pubbliche, devono essere situate ad una altezza minima di metri due dal suolo.

Anche gli infissi, le vetrine, le insegne ecc. che sporgono su spazi ed aree pubbliche per più di cinque centimetri debbono essere situate ad un'altezza di metri due dal suolo.

ART.45

I commercianti o gli utenti di liquidi infiammabili, devono per il trasporto, uso e travaso degli stessi usare recipienti che siano inesplosivi e che diano sicura garanzia di sicurezza da qualsiasi scoppio.

ART.46

Salvo eventuali disposizioni speciali, è fatto obbligo ai proprietari e conduttori di case di far eseguire, almeno due volte all'anno, la pulitura dei camini, allo scopo di evitare il pericolo di incendi.

ART.47

Nell'interno dell'abitato, è proibita l'accensione di fuochi fuori dalle abitazioni. Pure proibito è di portare in giro, senza le dovute cautele tizzoni ardenti e quant'altro possa formentare incendio.

ART.48

E' vietato usare fanali e lumi non muniti di lastre o di altri apparecchi di sicurezza, nelle stalle, nei fienili, nei depositi di foraggio, di legname, di combustibili ed altre materie facilmente infiammabili.

ART.49

In caso d'incendio, dev'essere immediatamente dato avviso all'Ufficio Municipale od al più prossimo Comando di Stazione dei RR.CC..

ART.50

Tutti i cittadini idonei, sono tenuti ad adoperarsi all'estinzione dell'incendio sotto la direzione di chi sarà designato dall'Autorità Comunale. Ognuno poi è tenuto a prestare utensili ed oggetti atti all'estinzione dell'incendio.

ART.51

Le spese di estinzione, sorveglianza, ecc. stanno solidalmente a carico del proprietario o conduttore dello stabile ove avvenne il sinistro.

ART.52

Sono vietati in pubblico i canti offensivi della pubblica moralità e del buon costume. Ogni canto, atto a turbare la quiete pubblica è vietato dopo le ore 22.
Il torpiloquio e la bestemmia sono puniti a norma del Testo Unico delle leggi di P.S. 18 Giugno 1931 N°773.

ART.53

I razzi, artifici pirotecnici che si usano in occasione di pubbliche feste, non possono spararsi che col permesso scritto del Podestà nei luoghi e con le cautele che saranno dallo stesso stabilite nella licenza.

ART.54

E' vietato l'esercizio delle professioni e mestieri rumorosi durante le ore notturne e precisamente dalle ore 8 pomeridiane alle ore 6 del mattino, nell'inverno, e dalle ore 22 alle ore 4 nell'estate.

ART.55

Il suono della campana non costituisce abuso quando sia provocato per il culto religioso o per un pubblico pericolo, nel quale ultimo caso il suono è libero in qualunque ora e può essere continuato fino alle cessazione del bisogno.

ART.56

Il suono della campana per il culto religioso è permesso da un'ora prima del levare ad un'ora dopo il tramonto del sole.

Viene fatta eccezione per la notte dei morti e per quelle di Natale, nella prima delle quali è permesso il suono fino alle ore 22 del 1° Novembre, con ripresa alle quattro del giorno successivo, e nella seconda fino all'una antimeridiana del 25 Dicembre.

ART.57

Lo scampanio in occasione di feste religiose è consentito nelle vigilie delle stesse e nel giorno in cui cadono, con le limitazioni di cui all'articolo precedente.

ART.58

E' vietato il suono delle campane all'approssimarsi dei temporali e durante i medesimi.

ART.59

Qualora siavi qualche fabbricato o muro, in tutto o in parte minacciante rovina per vetustà, per difetto di costruzione o per altro qualsiasi motivo, il Podestà prescriverà ai possessori le necessarie cautele, facendole eseguire con i poteri conferitigli dall'art.153 della Legge Comunale e Provinciale, in caso di renitenza da parte dei proprietari o possessori.

ART.60

In tutti i casi non espressamente previsti dal presente regolamento, pur avendo attinenza con la Polizia Urbana, provvederà il Podestà con ordinanza da emettersi con i poteri conferitigli dal suddetto art.153 della Legge Comunale e Provinciale.

ART.61

Le contravvenzioni alle disposizioni di cui al presente regolamento ed alle ordinanze di cui al precedente articolo non costituiscono reato previsto dal codice penale, o, da altra legge o regolamento generale dello Stato, sono accertate o punite a sensi degli articoli 226-227 e 228 della Legge Comunale e Provinciale 4 Febbraio 1915, N°148, modificati dagli art.70,71 e 72 del R.D. 30 Dicembre 1923, N°2839 e del R.D.L. 23/05/1924 N°867.

ART.62

Gli agenti di polizia municipale hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti costituenti la contravvenzione, gli strumenti che servirono a commetterla e tutto quanto possa costituire prova del reato. Tali oggetti dovranno essere consegnati immediatamente all'Ufficio Municipale che, qualora si trattasse di oggetti soggetti a deterioramento, provvederà alla vendita degli stessi depositando il ricavato nella cassa comunale a garanzia del pagamento delle spese e della pena pecuniaria.

ART.63

Al Podestà, per mezzo degli agenti municipali, spetta di far osservare le norme contenute nel presente regolamento.

ART.64

Il presente regolamento entrerà in osservanza quindici giorni dopo che avrà riportato la Superiore approvazione. Da tale epoca cesserà di avere vigore ogni altra disposizione e consuetudine locale pertanto dovrà ritenersi abrogata.

Il presente regolamento venne adottato dal Podestà di questo Comune con delibera 29/08/1932 X° pubblicato all'albo municipale il 4 settembre c.a..

Muzzana del Turgnano, li 5 Settembre 1932 X°

Il Podestà

(Rubini Giulio)